

REGOLAMENTO (CE) N. 65/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2002

che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2604/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.
- (3) L'11 gennaio 2002, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2002.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Vengono aggiunte all'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le persone, le entità e gli organismi seguenti:

- 1) Comitato di sostegno afgano (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas, sede degli uffici: — GT. Road (probabilmente Grand Trunk Road) nei pressi di Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
- 2) Società per la rinascita del patrimonio islamico (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Società per la rinascita del patrimonio islamico sul continente africano, Jamina Ihy Ul Turath, sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: saranno designati solo gli uffici pakistani e afgani di questa entità.
- 3) Al-Libi Abd Al Muhsin, alias Muhammad Abu Bakr — collegato con 1 e 2.
- 4) Al-Jaziri, Abu Bakr, nazionalità: algerina, indirizzo: Peshawar, Pakistan — collegato con 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 54.